



SENT. 97/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente

Dott.ssa Lucia d'AMBROSIO Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere relatore

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia di pensioni, iscritto al n. 59936 del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto n. 101/2021, depositata in data 24/5/2021

da:

OMISSIS, nato a OMISSIS in data OMISSIS, c.f. OMISSIS,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Pinto (c.f.

PNTLDA64L30H501R) e Sergio Zaccariello (c.f.

ZCCSRG62D03I138T), elettivamente domiciliato in Roma, viale

Mazzini n. 4, presso lo studio del primo – indirizzi PEC:

aldopinto@ordineavvocatiroma.org;

sergio.zaccariello@pec.avvocatilucca.it

contro:

INPS con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n. 21, in persona del

legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. ti

Lidia Carcavallo (PEC: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),

Antonella Patteri (PEC: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

Giuseppina Giannico (PEC:

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonietta Coretti

(PEC: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden

(PEC: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), elettivamente

domiciliato in Roma Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura

Centrale dell'Istituto.

VISTO l'atto di appello.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nell'udienza del 15/4/2025, svolta con l'assistenza della dott.ssa

Alessandra Carcani, il relatore cons. Roberto Rizzi, l'avv. Aldo Pinto, in

rappresentanza della parte appellante, e l'avv. Giuseppina Giannico, in

rappresentanza dell'INPS.

FATTO

Con sentenza n. 101/2021, depositata in data 24/5/2021, la Sezione

giurisdizionale regionale per il Veneto respingeva il ricorso promosso da

OMISSIS, ex Ten. Col. dell'Esercito Italiano, cessato dal servizio il 31/7/2019

con anzianità contributiva utile ai fini previdenziali di anni 42, mesi 3 e giorni

10, di cui anni 16, mesi 2 e giorni 20 alla data del 31/12/1995 e, perciò,

soggetto al sistema di calcolo della pensione c.d. misto, ai sensi dell'art. 1,

	SENT. 97/2025	
	comma 12, della l. 335/1995.	
	Il giudizio era stato promosso al fine di ottenere il riconoscimento del diritto	
	alla riliquidazione della parte retributiva del trattamento pensionistico in	
	godimento secondo il sistema di calcolo di cui all'art. 54 del d.P.R. n.	
	1092/1973, avendo l'INPS, con il provvedimento di liquidazione del	
	trattamento di pensione, fatto applicazione del meno favorevole regime di cui	
	all'art. 44 del medesimo testo legislativo	
	Il primo giudice, nell'asserito presupposto che le SS.RR., con la sent.	
	1/2021/QM, avessero <i>«in modo chiaro ed inequivocabile»</i> affermato che l'art.	
	54 del d.P.R. n. 1092/1973 avrebbe potuto <i>«trovare applicazione soltanto al</i>	
	<i>caso dei pensionati “in possesso, all'epoca di definitiva cessazione dal</i>	
	<i>servizio, esclusivamente di un'anzianità di almeno quindici e non più di venti</i>	
	<i>anni”</i> », perveniva alla conclusione che detta norma non avrebbe potuto	
	trovare applicazione nei confronti dell'ex militare che, al momento della	
	cessazione dal servizio, vantava un'anzianità superiore a venti anni.	
	Avverso tale decisione il pensionato proponeva appello, notificato in data	
	19/4/2022 e depositato in data 28/4/2024, formulando i seguenti motivi di	
	gravame:	
	- <i>«Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 54 D.P.R.</i>	
	<i>1092/1973»</i>	
	- <i>«Erroneità della sentenza. Violazione dell'art. 39 d.lgs. n. 174/2016.</i>	
	<i>Motivazione inesistente ovvero apparente. Motivazione</i>	
	<i>contraddittoria».</i>	
	A fondamento della doglianza richiamava la sentenza n. 1/2021/QM delle	
	Sezioni riunite, evidenziando che il principio nomofilattico in essa affermato	
	3	

era applicabile per la quota retributiva della pensione in favore anche dei militari che vantavano un'anzianità utile superiore a venti anni.

Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza di prime cure, con il riconoscimento della pretesa riliquidazione pensionistica, oltre condanna dell'INPS al pagamento degli arretrati maggiorati degli accessori di legge, oltre che al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Con memoria depositata in data 21/3/2025, l'INPS evidenziava che *«l'Istituto ha provveduto d'ufficio a riliquidare la pensione dell'appellante, alla luce dell'orientamento delle Sezioni Riunite di codesta Corte (sentenza n. 1/2021/QM), come da comunicazione inviata al pensionato che si allega (...), di trasmissione del cedolino di pensione dell'aprile 2024, contenente la somma versata a titolo di arretrati ratei differenziali»*.

Afferma, quindi che *«Pare (...) sia venuto meno l'interesse al ricorso»*.

In ogni caso, riteneva il gravame infondato *«in quanto la decisione di primo grado, avendo respinto la richiesta di riliquidazione della quota retributiva della pensione, in applicazione dell'aliquota unica del 44% di cui al primo comma dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, è conforme alla sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni Riunite»*.

Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata in data 26/3/2025, l'appellante chiariva che l'INPS, nel corso del giudizio, *«ha provveduto, in ogni caso, al ricalcolo della pensione applicando l'art. 54 cit. secondo le modalità formulate dalla citata sentenza n.1/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti»*, pur rilevando che non aveva prodotto la determina di ricalcolo della pensione, ma *«il solo cedolino di pensione del mese di aprile 2024, in cui risultano corrisposti non*

meglio precisati “arretrati” di pensione».

Peraltro, «*per mero tuziorismo difensivo, anche a fini della valutazione della condanna alle spese legali*», contestava la richiesta di rigetto dell’appello che l’INPS aveva articolato in sede di conclusioni.

All’udienza del 15/4/2025, il difensore dell’appellante ed il difensore dell’INPS ribadivano le conclusioni rispettivamente rassegnate in atti.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, deve rilevarsi che il giudizio non può essere definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere: sebbene l’INPS, nelle more della definizione del giudizio di appello, abbia, in via amministrativa, operato la riliquidazione della pensione del sig.OMISSIS, applicando l’art.54 del d. P.R. n.1092/1973 e corrisposto le differenze pensionistiche scaturite da tale riliquidazione nell’aprile 2024, l’appellante non ha manifestato la volontà di aderire alla richiesta di definire il giudizio con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Invero, si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso.

A tal fine, è principio affermato dalla Corte di cassazione (per tutte cfr. 21757/2021; n.5398/2025) quello secondo cui la cessazione della materia del

contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.

Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, non può farsi luogo alla pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Nel merito, il gravame - concernente la questione della modalità di computo della “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, spettante ad un *ex* militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che, al 31/12/1995, vantava un'anzianità compresa tra 15 e 18 anni, è parzialmente fondato, in coerenza con l'orientamento nomofilattico di cui alla sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021.

Le SS.RR., chiamate a valutare, fra l'altro, se *«il beneficio previsto dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini - avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione - se la “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in*

	SENT. 97/2025	
	<i>misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del ridetto art. 54,</i>	
	<i>oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo</i>	
	<i>numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione</i>	
	<i>del relativo coefficiente per ogni anno utile», con l'indicata sentenza hanno</i>	
	<i>affermato il seguente principio di diritto: «la quota retributiva della pensione</i>	
	<i>da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della</i>	
	<i>legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con</i>	
	<i>oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995</i>	
	<i>vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo</i>	
	<i>conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995,</i>	
	<i>con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel</i>	
	<i>2,44%».</i>	
	Avuto riguardo al canone della sinteticità, che il codice della giustizia	
	contabile ha elevato a principio generale, destinato a connotare ogni prodotto	
	(«gli atti») degli attori del processo (art. 5 c.g.c.) e, in particolare, a permeare	
	il contenuto della sentenza (art. 39 c.g.c. e 17 delle norme di attuazione del	
	medesimo testo legislativo), per la decisione della causa può farsi rinvio al	
	condiviso percorso argomentativo, contenuto nella decisione dell'Organo	
	nomofilattico.	
	Il riconoscimento del diritto nei termini delineati nell'indicata sentenza delle	
	SS.RR. non è precluso, come incidentalmente affermato dall'INPS, dalla	
	circostanza che non è stata formulata la pertinente domanda giudiziale volta	
	ad ottenere il riconoscimento del diritto all'applicazione del coefficiente di	
	rendimento del 2,44% sull'effettivo numero di anni di anzianità maturati al	
	31/12/1995.	
	7	

In proposito, questa Sezione ha reiteratamente già avuto modo di sottolineare (cfr., tra le tante, sentt. 174/2022, 262/2023, 170/2024), per un verso, che in base alla consolidata giurisprudenza, il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti fa sì che al giudice sia devoluto l'intero rapporto controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte siccome identificativi della *causa petendi* e del *petitum*, per cui il perimetro entro il quale tale giurisdizione trova fondamento ed esercizio non può che comprendere tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la misura, la decorrenza della pensione nonché ogni altra situazione giuridica che possa incidere sul trattamento di quiescenza (tra le tante, App. I sez., sentt. n. 386/2018 e n. 311/2018; App. III sez., sentt. n. 530/217, n. 6/2018, n. 537/2017, n. 455/2017).

Per altro verso, l'originaria domanda - per quanto la si possa ritenere semplicemente imperniata sull'applicazione del coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54, comma 1 - era, però, l'espressione di un *petitum* sostanziale incontrovertibilmente volto al ricalcolo, vale a dire alla riliquidazione, della pensione, e non vi è dubbio che attraverso il principio enunciato nella sentenza n. 1/2021/QM, le Sezioni riunite, dando una diversa interpretazione del medesimo quadro normativo, sono giunte alla determinazione di una percentuale di ricalcolo da applicare alla pensione, proprio come richiesto dal pensionato, ancorché non nella misura dallo stesso pretesa.

Conseguentemente, in linea con le richieste articolate con il gravame, deve essere riconosciuto il diritto dell'appellante alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al

2,44% sulla quota da calcolare col sistema retributivo per ciascuno degli anni maturati fino al 31 dicembre 1995.

Per l'effetto l'INPS, ove non abbia già autonomamente provveduto, deve essere condannato a ricalcolare la pensione nei termini indicati ed a pagare le competenze arretrate, eventualmente non corrisposte all'esito della riliquidazione operata in via amministrativa, incrementate dell'importo corrispondente alla maggior somma tra interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.g.c., calcolato dalla data di maturazione di ciascun rateo e fino all'effettivo soddisfo.

Per ciò che concerne le spese, tenuto conto della circostanza che l'INPS, nelle more della trattazione del giudizio di appello, ha effettuato, in via amministrativa, la riliquidazione del trattamento pensionistico ed ha proceduto al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, e che, nonostante ciò, l'appellante ha ritenuto tale iniziativa non soddisfacente delle pretese giudizialmente avanzate, senza peraltro esplicitare le ragioni di tale convincimento, può farsi luogo all'integrale compensazione.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello

definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto

- riconosce il diritto del sig. OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,44% sulla quota da calcolare col sistema retributivo, per ciascuno degli anni maturati fino al 31 dicembre 1995, nonché il diritto alle competenze arretrate, incrementate dell'importo corrispondente alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai

	SENT. 97/2025	
	sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., calcolato dalla data di maturazione	
	di ciascun rateo e fino all’effettivo soddisfo;	
	- condanna l’INPS, ove non abbia già provveduto in sede	
	amministrativa, a ricalcolare la pensione nei termini indicati ed a	
	pagare le competenze arretrate incrementate dell’importo	
	corrispondente alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione	
	monetaria, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., calcolato dalla data	
	di maturazione di ciascun rateo e fino all’effettivo soddisfo.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.	
	L’ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Dott. Roberto Rizzi Dott.ssa Daniela Acanfora	
	Firmato digitalmenteFirmato digitalmente	
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 29 APRILE 2025	
	P. IL DIRIGENTE	
	Dott. Massimo Biagi	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Preposto	
	Lucia Bianco	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
	dispone	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di	
	10	

SENT. 97/2025

detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Daniela Acanfora

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 29 APRILE 2025

p. IL DIRIGENTE

Dott. Massimo Biagi

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 29 APRILE 2025

p. IL DIRIGENTE

Dott. Massimo Biagi

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco